



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 3

DATA PUBBLICAZIONE 07/07/2021

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Sommario

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1. Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 2 della L.N.D.)	2
1.2. Nomine Delegazioni Provinciali e Distrettuali (dal comunicato ufficiale n. 6 della L.N.D.)	2
1.3. Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.)	4
1.4. Deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 10 della L.N.D.)	4
1.5. Proroga dei collaboratori della Procura Federale e degli Organi della Giustizia Sportiva Territoriale (dal comunicato ufficiale n. 11 della L.N.D.)	5
1.6. Modalità e procedure in ordine alla variazione di attività – art. 118 delle N.O.I.F. (dalla Circolare n. 148 della L.N.D.)	5
1.7. Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.)	5
1.8. Convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (dalla Circolare n. 5 della L.N.D.)	5
1.9. Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2021/2022 (dalla Circolare n. 6 della L.N.D.)	5
1.10. Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2021/2022 (dalla Circolare 7 della L.N.D.)	6
1.11. Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti (dalla Circolare 8 della L.N.D.)	6
1.12. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Davide Puliti, Sig. Filippo Tolomini, Sig.ra Giulia Gaiardi, Sig. Paolo Bertolotti e Sig. Angelo Lauri (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.)	6
1.13. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Vincenzo Battaglia, Sig. Lorenzo Bonazia e Sig. Luciano Petullà (dalla Circolare n. 10 della L.N.D.)	6
1.14. Segreteria L.N.D.	7
1.14.1. Dichiarazioni di inattività	7
6. TRIBUNALE FEDERALE	7

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 2 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 2 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Nomine Delegazioni Provinciali e Distrettuali (dal comunicato ufficiale n. 6 della L.N.D.)

Si comunicano, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2021/2022, a valere fino al 30 giugno 2022.

... omissis ...

COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Delegato	GIACOBONE MARCO	
Vice Delegato	SEMINO LUCIANO	
Componenti	BALDUZZI GIUSEPPE BRODA GIANNI	BISOGLIO MARIO CARLO
Segretario	BRUNO GIANPIERO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI

Delegato	VERCELLI WALTER	
Vice Delegato	BUGNANO VALTER	
Componenti	PERA GIUSEPPE	VIGNALE FABIO
Segretario	MERLO GIANFRANCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Delegato	LANZA GIULIO	
Vice Delegato	BARUFFA GINALDO	
Componenti	SOLA GIANMARCO MORIELLO RAFFAELE	FRANCISSETTI ENZO MARCHINI ELIO
Segretario	SANTOMAURO ANGELO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Delegato CHIAVASSA GIUSEPPE
Vice Delegato CORRADO LUCA

Componenti BIGLIONE GIANORESTE

Segretario BALLARIO GIOVANNI

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Delegato DRAGO ROBERTO
Vice Delegato GAIDA ELIO

Componenti PISTOLESI GIANNI RICCARDINO CORRADO

Segretario RICCARDINO ROBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

Delegato VERDICCHIO MICHELE
Vice Delegato BIANCHI RINO

Componenti SETTONI MAURIZIO RAMAZZOTTI SERGIO
 BONINSEGNA MASSIMO ECCELSI ALESSANDRO

Segretario ECCELSI MARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato MUCCIOLO PIERLUIGI
Vice Delegato D'ALO' SALVATORE

Componenti PRIMERANO FRANCESCO MIEGGE GIULIANO MARIA

Segretario TONELLI SILVIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato SPINA GIOVANNI
Vice Delegato FIORINI MAURIZIO

Componenti GIANINETTO RENATA BOERO FRANCO

Segretario SUMIN VANDA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato MADEO BENEDETTO
Vice Delegato CASTELLI DIEGO

Componenti CARAMIELLO FRANCESCO RANCHINI RAFFAELE
 VALENTE GIANPAOLO

Segretario BELLI SERGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato	PULCINA PIERO	
Vice Delegato	FAMA' ROCCO	
Componenti	BOBBA CLAUDIO	BONSERA RAFFAELE
Segretario	CORBELLETTI GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA

Delegato	ALBARELLO MARCO	
Vice Delegato	BRIARAVA GIUSEPPE	
Componenti	CARNEVALETTI ALDO JACOBUS STRIJBOSCH	VALENTINI ERMINIO
Segretario	DEL FAVERO MARCO	

... omissis ...

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. inerente la tutela assicurativa dei tesserati e dei dirigenti della L.N.D. nonché le modalità di denuncia e gestione dei sinistri.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 10 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 10 della L.N.D. afferente la deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2021/2022.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Proroga dei collaboratori della Procura Federale e degli Organi della Giustizia Sportiva Territoriale (dal comunicato ufficiale n. 11 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 2/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 11 della L.N.D. inerente la proroga nelle loro funzioni fino al 31 luglio 2021 dei collaboratori della Procura Federale, dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell'attuale composizione.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Modalità e procedure in ordine alla variazione di attività – art. 118 delle N.O.I.F. (dalla Circolare n. 148 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 148 della L.N.D. relativa alle modalità e procedure in ordine alla variazione di attività riferite all'art. 118 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.8. Convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (dalla Circolare n. 5 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5 della L.N.D. concernente la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.9. Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2021/2022 (dalla Circolare n. 6 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 6 della L.N.D. contenente le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione per la stagione sportiva 2021/2022.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.10. Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2021/2022 (dalla Circolare 7 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'acquisizione dei diritti audio – video per la stagione sportiva 2021/2022.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.11. Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti (dalla Circolare 8 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 8 della Lega Nazionale Dilettanti inerente la trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.12. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Davide Puliti, Sig. Filippo Tolomini, Sig.ra Giulia Gaiardi, Sig. Paolo Bertoletti e Sig. Angelo Lauri (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Davide Puliti, Filippo Tolomini, Giulia Gaiardi Paolo Bertoletti e Angelo Lauri.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.13. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Vincenzo Battaglia, Sig. Lorenzo Bonazia e Sig. Luciano Petullà (dalla Circolare n. 10 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Vincenzo Battaglia, Lorenzo Bonazia e Luciano Petullà.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.14. Segreteria L.N.D.

1.14.1. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ

Le sottototate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2021/2022:

VALCHIUSELLA 1999 A.S.D. codice 935758
SSDARL CUNEO F.C. codice 952004

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti da vincolo e possono tesserarsi, a partire dalla data del presente comunicato ufficiale, per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento.

6. TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 02.07.2021. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Rag. Lorenzo Grassone (Componente); Avv. Antonio Vallone (Componente estensore)

Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. PIANA Gianpaolo, all'epoca dei fatti presidente della società U.C.D. Ovadese; del sig. GAVIO Aldo, all'epoca dei fatti presidente della società A.C.D. Castelnovese Castenuovo; delle società U.C.D. Ovadese e A.C.D. Castelnovese Castenuovo, per rispondere rispettivamente:

- PIANA Gianpaolo, all'epoca dei fatti presidente della società U.C.D. Ovadese, per la violazione dell'art. 4, co. I, C.G.S., per aver, in data 20 settembre 2020, in occasione dell'incontro di calcio Ovadese – Gaviense, valido per il torneo di Coppa Italia Eccellenza/Promozione, consentito la presenza di pubblico sugli spalti dell'impianto sportivo, non osservando, in tal modo, la normativa dello Stato e le disposizioni della F.I.G.C. per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che vietavano l'ingresso dei sostenitori negli impianti sportivi in occasione delle manifestazioni sportive, in particolare l'art. 1, co. I, lett. E) ed F), del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, ulteriormente confermato nel D.P.C.M. del 7 settembre 2020 e il protocollo di cui alle indicazioni emanate in data 10 agosto 2020 dalla F.I.G.C. "indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (tornei e campionati), finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ponendo in essere, in tal modo, un comportamento altresì contrario ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in un rapporto riferibile all'attività sportiva.

- GAVIO Aldo, all'epoca dei fatti presidente della società A.C.D. Castelnovese Castenuovo, per la violazione dell'art. 4, co. I, C.G.S., per aver, in data 20 settembre 2020, in occasione dell'incontro di calcio Castelnovese Castenuovo - Sale, valido per il torneo di Coppa Piemonte seconda/terza categoria, consentito la presenza di pubblico sugli spalti dell'impianto sportivo, non osservando, in tal modo, la normativa dello Stato e le

disposizioni della F.I.G.C. per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che vietavano l'ingresso dei sostenitori negli impianti sportivi in occasione delle manifestazioni sportive, in particolare l'art. 1, co. I, lett. E) ed F), del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, ulteriormente confermato nel D.P.C.M. del 7 settembre 2020 e il protocollo di cui alle indicazioni emanate in data 10 agosto 2020 dalla F.I.G.C. "indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (tornei e campionati), finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ponendo in essere, in tal modo, un comportamento altresì contrario ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in un rapporto riferibile all'attività sportiva.

- la Società U.C.D. Ovadese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, co. I, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo presidente PIANA Gianpaolo, così come riportato al punto 1).

- la Società A.S.D. Castelnovese Castelnuevo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, co. I, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo presidente GAVIO Aldo, così come riportato al punto 2).

Con atto del 15 febbraio 2021, pervenuto il 16 febbraio 2021, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.

Il procedimento trae origine da una segnalazione inviata dagli uffici della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. con la quale veniva segnalato un articolo pubblicato dalla testata giornalistica "La Stampa" in data 22 settembre 2020 dal titolo "*I ribelli del calcio: fanno entrare pubblico nonostante che il per il covid*", nonché un articolo giornalistico estrapolato dal sito Web della testata giornalistica locale "Il Piccolo", dal titolo "*Gare senza pubblico? Ovada in serie A*".

Dalla lettura dei predetti articoli giornalistici emerge che, in data 20 settembre 2020, le società U.S.D. Ovadese e A.S.D. Castelnovese Castelnuevo, in occasione degli incontri, rispettivamente, di coppa Italia eccellenza/promozione Ovaldese – Gaviese (giocata ad Ovada) e di Coppa Piemonte seconda/terza categoria Castelnovese Castelnuevo – Sale (disputata a Castelnuevo Scrivia), è stato consentito l'accesso del pubblico, in violazione dei protocolli per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che vietavano l'ingresso dei sostenitori alle manifestazioni sportive.

La predetta contestazione risultava avvalorata dalle dichiarazioni riportate dagli stessi soggetti deferiti agli organi di stampa e, in particolare, il sig. PIANA avrebbe dichiarato: "*a nostro avviso il DPCM dell'17 settembre consentiva eccome di aprire le porte accogliendo, ovviamente distanziati, gruppi di persone ... Sono convinto che abbiamo rispettato le norme ... La direttiva non è chiara, ecco perché ci siamo attivati annunciando in città e sui social che il Gerino sarebbe stato aperto*". Mentre il sig. GAVIO avrebbe dichiarato: "*essendo un derby abbiamo aperto ai tifosi ... Un derby dopo sei mesi di stop meritava qualche supporter*".

Nel corso delle indagini veniva disposta l'audizione del sig. PIANA Gianpaolo il quale, in data 20 novembre 2020, confermava la presenza di pubblico in occasione della gara in argomento dichiarando che, trattandosi di un singolo evento sportivo di minore entità, riteneva esclusa l'applicazione della normativa anti COVID. In sostanza, riteneva che la natura della manifestazione era tale da potersi considerare un evento singolo, e non un campionato speciale con sviluppo continuativo in più giornate.

Anche con riferimento al sig. GAVIO Aldo, in data 6 novembre 2020, veniva disposta l'audizione, in occasione della quale confermava che "*la gara in questione si era svolta alla presenza del pubblico (circa 40 – 45), ritenendo che l'ultima disposizione emanata dalla lega nazionale dilettanti il giorno prima della gara consentiva, a livello dilettantistico, l'ingresso limitato di pubblico*".

Risultano acquisiti dalla Procura Federale: delega affidamento indagine; nota della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I.; articolo giornalistico estrapolato dal sito Web del quotidiano

“La Stampa” del 22.09.2020 e articolo giornalistico estrapolato dal sito Web della testata giornalistica locale “Il Piccolo”; foglio censimento stagione sportiva 2020/2021 della società U.S.D. Ovaldese; foglio censimento stagione sportiva 2020/2021 della società A.S.D. Castelnovese Castelnuovo; referto e distinta di gara relativi all’incontro di Coppa Italia eccellenza/promozione Ovaldese-Gaviese del 20 settembre 2020; referto e distinta di gara relativi all’incontro coppa Piemonte seconda/terza categoria Castelnovese Castelnuovo – Sale del 20 settembre 2020; comunicato ufficiale della società Ovaldese pubblicato in data 18 settembre 2020 sul profilo social network Facebook; verbale audizione del 20 novembre 2020 del sig. PIANA Gianpaolo; verbale audizione del 6 novembre 2020 sig. GAVIO Aldo; memoria difensiva del 19 gennaio 2021 sottoscritta dal sig. GAVIO Aldo.

Nella seduta del 2 luglio 2021, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l’Avv. Dellavalle Andrea, in rappresentanza della Procura Federale, nonché il sig. PIANA Gianpaolo.

Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Federale avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S., le quali tuttavia non aderivano.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, richiamando il contenuto dell’atto di deferimento, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione nei confronti dei sigg.ri PIANA Gianpaolo e GAVIO Aldo; l’ammenda di euro 1.000,00 ciascuna alle società U.S.D. Ovadese e A.S.D. Castelnovese Castelnuovo.

Il sig. GAVIO dichiarava che, in occasione della gara indicata nel capo di incolpazione, si sarebbe attenuto al contenuto del protocollo della F.I.G.C. del 17 settembre 2020, secondo il quale, a pag. 11, *la partecipazione del pubblico risultava consentita (fino a tutto il 7 ottobre 2020), su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020, e successive proroghe e modificazioni, per i singoli eventi sportivi di minore entità (esempio singole gare o tornei amichevoli). Risultava invece esclusa la partecipazione del pubblico alle partite delle competizioni ufficiali riconosciute di interesse nazionale e regionale dalla Federazione (esempio campionati ufficiali che prevedono uno sviluppo continuativo giornate).*

Il sig. GAVIO ha altresì dichiarato che, nell’autunno 2020, vi era molta confusione in virtù delle differenti interpretazioni fornite dai vari comitati regionali e provinciali. In ogni caso, il sig. GAVIO evidenziava come per la condotta contestata risultava elevata anche una sanzione pecuniaria di euro 400.00 dalla Polizia Stradale di Alessandria, immediatamente corrisposta, di cui produceva relativa documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati risultano pienamente provati. Peraltro, gli stessi soggetti deferiti non negano l’addebito, sebbene abbiano fornito nel corso delle indagini una giustificazione al loro comportamento.

Le argomentazioni esposte dal sig. GAVIO in sede di udienza appaiono meritevoli di accoglimento, considerato l’effettivo stato di confusione, che regnava su tutto il territorio nazionale e in ogni ambiente (non solo sportivo), nell’autunno 2020.

Peraltro il provvedimento F.I.G.C. sopra citato, che avrebbe dovuto fornire chiarimenti in ordine alle indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile, si prestava ad un’interpretazione in favore dell’apertura degli impianti sportivi in occasione di partite ad eliminazione diretta (come sono le competizioni in oggetto), ovvero non ricomprese in campionati ufficiali che prevedevano uno sviluppo su più giornate.

Infine, è altresì doveroso considerare (e valorizzare) il comportamento tenuto dal sig. GAVIO nell’immediatezza della contestazione elevata dalla Polizia Stradale di Alessandria per la violazione dell’art. 4, co. I, D.L. n. 19 del 25.03.2020. Infatti, il sig. GAVIO, a riprova della buona fede e soprattutto della consapevolezza della condotta in cui era incorso, corrispondeva la relativa sanzione. Reiterare la punizione per una condotta che appare, solo latamente, caratterizzata da connotati sportivi, risulta oggettivamente superfluo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale dichiara esenti da responsabilità i sigg.ri PIANA Gianpaolo e GAVIO Aldo, nonché le società U.S.D. Ovadese e A.C.D. Castelnovese Castenuovo e, per l'effetto, li assolve dall'illecito loro ascritto.

b) Seduta del 02.07.2021. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Rag. Lorenzo Grassone (Consigliere) Avv. Antonio Vallone (Consigliere Relatore).

Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. VISCOMI Giovanni, all'epoca dei fatti segretario con poteri di firma della società U.S.D. Juventus Domo; della sig.ra ZARIANI Marisa, all'epoca dei fatti presidente della società U.S.D. Juventus Domo; la società U.S.D. Juventus Domo, per rispondere rispettivamente:

- 1. VISCOMI Giovanni, all'epoca dei fatti segretario con poteri di firma della società U.S.D. Juventus Domo, per la violazione dell'art. 4, co. I, C.G.S., dell'art. 33, co. I, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al sig. ZURLO Germano di svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, l'attività di preparatore atletico/vice allenatore della società U.S.D. Juventus Domo senza provvedere al suo preventivo tesseramento;**
- 2. ZARIANI Marisa, all'epoca dei fatti presidente della società U.S.D. Juventus Domo, per la violazione dell'art. 4, co. I, C.G.S., dell'art. 33, co. I, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al sig. ZURLO Germano di svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, l'attività di preparatore atletico/vice allenatore della società U.S.D. Juventus Domo senza provvedere al suo preventivo tesseramento;**
- 3. la Società U.S.D. Juventus Domo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, co. I, per il comportamento posto in essere dal suo presidente ZARIANI Marisa e dal suo tesserato VISCOMI Giovanni, come sopra descritti, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo tesserato ZURLO Giovanni.**

Con atto del 1 settembre 2020, pervenuto il 4 settembre 2020, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.

Il procedimento trae origine dall'esposto, datato 21 giugno 2019, sottoscritto dal sig. ROSSI Franco, delegato provinciale alle Corti Federali dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio - Gruppo Provinciale Novara e VCO, con il quale denunciava il comportamento del sig. ZURLO Germano: quest'ultimo, nella stagione sportiva 2018/2019, si era reso responsabile della violazione di norme federali in quanto aveva svolto attività di allenatore in seconda e preparatore atletico della prima squadra della società U.S.D. Juventus Domo, partecipante al campionato di Promozione - girone A, sino alla sesta giornata di campionato, allorché esonerato l'allenatore Antonio Talarico, anche l'attività degli altri componenti dello staff tecnico si interrompeva, e da metà novembre 2018 il sig. ZURLO Germano assumeva la conduzione tecnica della società A.S.D. Gravellona San Pietro, partecipante al campionato di Seconda Categoria - girone A.

Nel corso delle accurate indagini veniva acquisito: estratto banca dati AS400 di ZURLO Germano; estratto banca dati AS400 di U.S.D. Juventus Domo, A.S.D. Gravellona San Pietro e S.S.D. Stresa

Sportiva; estratto del Settore Tecnico posizione ZURLO Germano; foglio censimento dell'U.S.D. Juventus Domo relativi alla stagione sportiva 2018/2019 e 2019/2020; copia distinte di gara dell'U.S.D. Juventus Domo, partecipante al campionato Promozione - girone A, stagione sportiva 2018/2019 riferite al periodo novembre 2018 e maggio 2019; verbale audizione sig. ZURLO Germano, allenatore dello Stresa Sportiva, effettuato il 13 giugno 2020; verbale audizione sig. VISCOMI Giovanni, segretario della U.S.D. Juventus Domo, effettuata il 16 giugno 2020; memoria difensiva avv. Federica Bottacin del 24 luglio 2021; estratti testate giornalistiche sportive locali.

Nella seduta del 2 luglio 2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'Avv. Dellavalle Andrea, in rappresentanza della Procura Federale; il sig. VISCOMI Giovanni e la sig.ra ZARIANI Marisa, in proprio e in qualità di presidente della società U.S.D. Juventus Domo, nonché il loro difensore avv. Patrizia Adamczyk.

Preliminarmente, il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell'art. 127, C.G.S., tuttavia, considerato che le parti non intendevano addivenire ad alcun accordo in merito, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione nei confronti del sig. VISCOMI Giovanni; mesi 4 di inibizione nei confronti della sig.ra ZARIANI Marisa; ammenda di euro 400,00 nei confronti della società U.S.D. Juventus Domo.

Il sig. VISCOMI ribadiva che, fin del primo incontro, l'allenatore sig. Talarico aveva richiesto di avvalersi di un collaboratore, tuttavia, gli era stata negata tale possibilità, stante le dimensioni ridotte della società e per le limitate risorse economiche.

Il sig. VISCOMI ha altresì dichiarato di non aver mai visto all'interno della società, ovvero sul campo di allenamento, il sig. Zurlo, che non conosceva, ma di averlo visto solamente qualche volta in tribuna.

La sig.ra ZARIANI, associandosi alle considerazioni del sig. VISCOMI, aggiungeva che il sig. Zurlo non era mai stato autorizzato a svolgere attività per conto della società che rappresentava.

A domanda del collegio giudicante, i soggetti deferiti dichiaravano di non aver mai letto, né personalmente né indirettamente, le testate giornalistiche che riportavano il sig. Zurlo nell'organigramma della società.

Il difensore avv. Adamczyk richiamava la memoria in atti e insisteva, in primo luogo, per la declaratoria di estinzione del procedimento stante il decorso dei termini (endoprocedimentali e complessivi) e, nel merito, nel proscioglimento dei soggetti deferiti stante il mancato raggiungimento di prova certa in ordine alla commissione dell'illecito contestato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di improcedibilità deve essere respinta atteso che, a seguito del deferimento, pervenuto in data 4 settembre 2020, il Tribunale Federale fissava (immediatamente) udienza il 20 novembre 2020, rispettando pertanto il termine di cui all'articolo 93, co. I, C.G.S. Peraltro, la norma secondo cui "*l'udienza deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento*" appare di carattere ordinatorio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine.

Successivamente alla fissazione dell'udienza, per le ragioni ben note relative alla situazione pandemica mondiale, gli uffici del Tribunale Federale rimanevano chiusi e di conseguenza risultava impossibile svolgere - anche per i giudici federali - alcun tipo di attività. Tale chiusura degli uffici impone, a parere del Tribunale, la sospensione dei termini, in virtù del generale principio previsto nell'articolo 38, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. (espressamente richiamato dall'art. 110, co. V, C.G.S.) secondo il quale "*il corso dei termini è sospeso in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante...*". Infatti, si ribadisce, i giudici federali, nel periodo di chiusura degli uffici federali, erano impossibilitati a svolgere alcun tipo di attività (anche da remoto),

Non appena gli organi federali decretavano la riapertura dei locali del Tribunale Federale (maggio 2021), veniva immediatamente calendarizzata l'udienza all'11 giugno 2021, tempestivamente

comunicata alle parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 93, C.G.S., le quali chiedevano di parteciparvi 'da remoto'. Tuttavia, stante l'impossibilità di stabilire un collegamento valido, l'udienza veniva rinviata al 2 luglio 2021 'in presenza'.

Rispetto alle ulteriori eccezioni difensive giova evidenziare che la mancata audizione del soggetto deferito, espressamente richiesta a seguito di memoria difensiva, non costituisce compromissione del diritto di difesa. Infatti, le argomentazioni che il soggetto deferito avrebbe esposto personalmente risultano adeguatamente sviluppate nel corpo della memoria (oltre che in sede di udienza), di talché (anche in virtù delle cautele in vigore durante il periodo delle indagini) l'audizione personale della parte si presentava ultronea. Peraltro, alla mancata audizione personale richiesta dalla parte non corrisponde alcuna espressa causa di nullità degli atti successivamente compiuti.

Quanto al merito della vicenda si osserva quanto segue:

- a) le dichiarazioni del sig. Zurlo Germano, destinatario di autonomo procedimento innanzi agli organi del Settore Tecnico, appaiono credibili e in grado di confermare l'ipotesi accusatoria. Il predetto ha riferito di aver richiesto più volte alla società Juventus Domo di procedere al suo tesseramento ma di aver ricevuto risposte negative, adducendo l'impossibilità di individuarne un ruolo adatto nell'organigramma societario;
- b) le predette dichiarazioni sono confermate dal sig. Talarico Antonio, il quale ha dichiarato che, per la stagione 2018/ 2019, in qualità di allenatore della prima squadra della società Juventus Domo, si era avvalso della preziosa collaborazione del sig. Zurlo Germano, in qualità di preparatore atletico della prima squadra;
- c) le predette dichiarazioni appaiono inoltre avvalorate dagli articoli web di testate giornalistiche locali, dalle quali emerge l'incarico conferito al sig. Talarico, e al preparatore atletico sig. Zurlo, mai smentite all'epoca della pubblicazione dai soggetti oggi deferiti;
- d) le argomentazioni difensive sviluppate dal sig. VISCOMI non appaiono credibili nella parte in cui sostiene di non sapere chi fosse il sig. Zurlo, in quanto avrebbe svolto solamente compiti di segreteria e quindi di non aver mai assistito ad allenamenti della prima squadra. Peraltro, tali dichiarazioni risultano in parte contraddette da quanto riferito dal VISCOMI in sede di udienza nella parte in cui ammetteva di conoscere il sig. Zurlo, poiché presente talvolta in tribuna.

Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal sig. Zurlo, unitamente ai riscontri sopra elencati, appaiono sufficienti per confermare il fondamento dell'inculpazione.

Sebbene non formalmente tesserato, probabilmente in ragione del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il sig. Zurlo affiancava il sig. Talarico nella gestione tecnica della prima squadra della Juventus Domo. I soggetti deferiti non potevano, considerato il ruolo rivestito all'interno della società, non essere a conoscenza di tale collaborazione, sebbene non vi fosse stato un accordo rispetto all'inquadramento e un formale tesseramento. Altrettanto inverosimile che i soggetti oggi deferiti non fossero venuti a conoscenza - direttamente o indirettamente - della pubblicazione degli articoli sulle testate giornalistiche locali, in relazione alle quali non presero alcuna distanza, a riprova della tacita accettazione del rapporto che si era instaurato con il sig. Zurlo.

A fronte di quanto sopra, ritenendo infondate le argomentazioni difensive, si ritiene che la responsabilità dei soggetti deferiti sia stata adeguatamente provata.

Quanto al trattamento sanzionatorio le richieste formulate dalla Procura Federale - assolutamente proporzionate alla violazione commessa - appaiono meritevoli di integrale accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i sigg.ri VISCOMI Giovanni e ZARIANI Marisa responsabili dell'illecito loro scritto e, per l'effetto, applica ai medesimi la sanzione dell'inibizione per mesi 4; dichiara altresì responsabile, ex art. 6, co. I e II, C.G.S., la società U.S.D. Juventus Domo e, per l'effetto, infligge alla medesima la sanzione dell'ammenda di euro 400.

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21 Luglio 2021

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 7 Luglio 2021

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)